

TRIBUNALE DI LECCO

Area Civile 1

Modalità per la richiesta e il rilascio con <u>firma digitale</u> di copia di provvedimenti giudiziali in F.E. (art. 23 comma 9 bis del D.L. 28.10.20 n.137 conv. nella L. 176/2020) (esenti dal diritto di copia come da nota Ministero Giustizia- Direzione Affari Generali del 4.02.2021)

Si invitano i signori Avvocati, che, avvalendosi della normativa sopra citata, intendano richiedere copia di provvedimenti giudiziali in f.e. digitale, a tener conto delle seguenti indicazioni:

- la richiesta di rilascio copia in f.e. deve essere depositata tramite il Sicid (a seconda del ruolo: volontaria giurisdizione, contenzioso o lavoro): non saranno prese in considerazione e saranno cestinate richieste che pervenissero, per esempio, via mail o pec;
- allo scopo di consentire la "scrematura" delle varie istanze e quindi la più rapida evasione della richiesta, la richiesta di copia in f.e. digitale deve essere depositata come "richiesta di rilascio di copia con formula esecutiva digitale" (ovvero, ove ciò non fosse possibile, come "atto in corso di causa" indicando però nelle note che trattasi di richiesta di copia in f.e. digitale);
- analogamente dovrà procedersi anche nel caso in cui si intenda richiedere l'apposizione della f.e. digitale sul decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art.647 e 648 cpc (in virtù della nota Ministero della Giustizia del 24.7.2018 non è infatti più possibile per la cancelleria apporre la f.e. su copie autenticate dagli avvocati);
- ove la richiesta di rilascio di copia in f.e. digitale pervenga da avvocato non costituito nel relativo procedimento, occorrerà allegare alla richiesta anche una procura o delega specifica a richiedere e ritirare la copia in f.e. digitale;
- la cancelleria, verificata la legittimazione del richiedente, provvederà alla formazione della copia (consistente nel provvedimento e nella relativa f.e. ovvero per i decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi ex artt.647 e 648 cpc nel ricorso, nel

decreto ingiuntivo, nel decreto dichiarativo dell'esecutività e nella relativa f.e.) e alla sua acquisizione nel sicid, firmando digitalmente la f.e.;

- del rilascio della copia in f.e. digitale sarà fatta annotazione sull'originale del provvedimento in possesso della cancelleria;
- il rilascio di ulteriore copia in f.e., anche eventualmente cartacea, è subordinato all'autorizzazione del Capo dell'Ufficio ex art. 476 cpc;

Il/direttore

Dr.ssa Anna Sanseverino